



Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18/2023 del 02/08/2023

OGGETTO: Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ai sensi della Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.

Il giorno 02/08/2023 alle ore 18:14 e seguenti in Bucciano, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

PASQUALE MATERA
PASQUALE RUGGIERO
SAMUELE CIAMBRIELLO
VINCENZO RUGGIERO
FERNANDA BUONANNO
ANGELO DI MARZO
DOMENICO FALCO
GIUSEPPINA DE BLASIO
VINCENZO IULIANO
ANTONELLA RUGGIERO
VINCENZO MENNITO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
P	
P	
P	
P	

Presenti: 10 Assenti: 1

Assiste: ALFONSO RUSSO - Segretario Comunale

Presiede: PASQUALE MATERA - Sindaco

Verificato il numero legale, PASQUALE MATERA - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'

PREMESSO che:

- che l'art. 3 comma 1 lettera c del Decreto Legislativo n.1/2018, in virtù del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, individua i Sindaci e i Sindaci Metropolitani, nell'ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile, quali autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive Amministrazioni, con funzioni disciplinate dall'art. 6 della richiamata normativa;
- ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 1/2018, vengono attribuite le funzioni ai Comuni in tema di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi, con riferimento alle strutture di appartenenza;
- che il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, la coesione e protezione sociale;

PRESO ATTO che è stata pubblicata il G.U. Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023 la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile recante "Approvazione di uno schema – tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile";

VISTI:

- la legge n. 225 del 14.2.1992, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" tra l'altro individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile ed in particolare all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile e che, quindi, al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;

- il D.Lgs. n. 112 del 31.3.1998, all'art. 108, conferma quanto sopra e attribuisce inoltre al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – "Codice della Protezione Civile";

- L.R. 22 maggio 2017, n. 12 – "Sistema di protezione civile in Campania";

- le LL.RR. n. 58 del 20.7.1989, come integrata dalla L.R. n. 25/1991 e n. 72 del 14.12.1993;

DATO ATTO che nel Comune di Bucciano è istituito il gruppo comunale dei volontari di protezione civile del Comune di Bucciano, iscritto nell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, prot. n.2012.0907350 del 07/12/2012;

RAVVISATO che, alla luce della normativa sopravvenuta, si rende necessario procedere all'approvazione del nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione civile, in conformità allo schema-tipo approvato la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO lo schema del Regolamento, all'uopo predisposto dal competente Ufficio, composto di n. 16 articoli, che disciplina le modalità operative di organizzazione del Gruppo Comunale di Protezione civile, ai sensi della Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;



VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000;

Aperta la discussione: verbale in allegato;

Il Consigliere Iuliano Vincenzo propone di aggiungere all'art. 5, comma 2, primo periodo, il seguente periodo: *“Possono, altresì, aderire al GCVPC le persone con disabilità, le quali possono essere impiegate, compatibilmente con il tipo di disabilità, per lo svolgimento delle attività del GCVPC, ad eccezione delle attività operative previste in emergenza”*;

Viene posta in votazione la proposta di modifica con il seguente esito:

Presenti: 10

Votanti: 10

Favorevoli: 9

Contrari: 1 (Mennito)

Successivamente,

con voti

Presenti: 10

Votanti: 10

Favorevoli: 9

Contrari: 1 (Mennito)

DELIBERA

Per quanto sopra rappresentato che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.

1) Di approvare il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Bucciano, in conformità allo schema-tipo approvato con la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, composto di n. 16 articoli, nel testo così come emendato all'art. 5, comma 2, per effetto della modifica proposta e approvata in corso di discussione, che si allega alla presente per farne parte integrante, formale e sostanziale;

2) Di incaricare i competenti uffici comunali degli adempimenti connessi e consequenziali per l'attuazione ed esecuzione della presente e delle disposizioni regolamentari.

Con successiva e separata votazione

Presenti: 10

Votanti: 10

Favorevoli: 9

Contrari: 1 (Mennito)

DICHIARA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.





**COMUNE DI BUCCIANO
PROVINCIA DI BENEVENTO**

**REGOLAMENTO
DEL
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile del 22 dicembre 2022 pubblicata in (GU Serie Generale n.53 del 03-03-2023)



Approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 – Costituzione Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile

Art. 2 – Il Sindaco

Art. 3 – Obiettivi del Gruppo

Art. 4 – Attività del GCVPC

Art. 5 – Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

Art. 6 – Volontari effettivi

Art. 7 – Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

Art. 8 – Diritti dei volontari

Art. 9 – Doveri dei volontari

Art. 10 – Organi del GCVPC

Art. 11 – Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Art. 13 Coordinatore operativo

Art. 14 – Organizzazione operativa del GCVPC

Art. 15 – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

Art. 16 – Norme amministrative e finanziarie

Art. 1 – Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

1. È costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Bucciano, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Bucciano in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art.21 del decreto legislativo n.117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri Enti del Terzo Settore».

Art. 2 – Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 – Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 – Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- a) Il Registro dei Volontari iscritti;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.
- Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 – Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. *Possono, altresì, aderire al GCVPC le persone con disabilità, le quali possono essere impiegate, compatibilmente con il tipo di disabilità, per lo svolgimento delle attività del GCVPC, ad eccezione delle attività operative previste in emergenza.* Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
- 6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.
- 7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 6 – Volontari effettivi

- 1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo

di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei;
- copia del Regolamento;

Art. 7 – Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 – Diritti dei volontari

1. Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 – Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 – Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 – Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC,

sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 – Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di 5 (cinque) anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 – Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e

- regionali,
compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
 3. Il GVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
 4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
 5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
 6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 – Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune di riferimento.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.

Art. 16 – Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto

compatibile.

SINDACO: Passo la parola al Consigliere Iuliano che ha proposto una modifica al testo del regolamento in discussione.

CONSIGLIERE IULIANO VINCENZO: Saluto tutti, tematica questa che mi sta a cuore in quanto dal 2008 sono stato responsabile provinciale e promotore dei gruppi comunali di volontari di protezione civile, questo regolamento si rende necessario per dare attuazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile del 22 dicembre 2022 e all'introduzione del registro unico degli enti del terzo settore nel quale i gruppi di protezione civile devono essere iscritti pena il non riconoscimento e la non operatività, particolare attenzione voglio richiamare sull'art. 10 sugli organi del Gruppo di volontari di protezione civile che funzionano su basi democratiche, ma così già era per il nostro gruppo comunale guidato da un coordinatore competente e preparato che ringrazio così come ringrazio i volontari per l'opera encomiabile che svolgono per la comunità, noi proponiamo di aggiungere all'art. 5, comma 2 il seguente periodo: Possono, altresì, aderire al GCVPC le persone con disabilità, le quali possono essere impiegate, compatibilmente con il tipo di disabilità, per lo svolgimento delle attività del GCVPC, ad eccezione delle attività operative previste in emergenza.

CONSIGLIERE MENNITO: il gruppo di protezione civile è un'iniziativa di ordine popolare e opera sulla base delle indicazioni contenute nel piano di protezione civile, faccio rilevare che i volontari vengono impiegati anche per attività di sicurezza urbana e che negli ultimi anni il numero di volontari si è ridotto all'osso, i volontari sono stati abbandonati, senza risorse, senza vestiario, DPI e attrezzature, non vengono assegnati fondi ai volontari che hanno bisogno di risorse effettive, almeno 5.000 euro all'anno per acquisto di divise e attrezzature che devono essere a loro uso esclusivo, anche il pick up deve essere a loro uso esclusivo e non utilizzato per altre finalità perchè si rischia che poi la Regione, che lo ha concesso in comodato gratuito, lo richieda indietro. I volontari sono una merce preziosa. Per questi motivi annuncio voto contrario.

SINDACO: Oggi viene proposto per l'approvazione un regolamento redatto in conformità allo schema-tipo adottato dal Dipartimento della protezione Civile nazionale, i volontari sono di ausilio ai servizi comunali di protezione civile e il pick up è nella loro dotazione e disponibilità, stiamo facendo opera di sensibilizzazione e proselitismo che sta già dando i suoi frutti, uno dei primi incontri dopo la mia elezione l'ho fatto proprio con il gruppo dei volontari di protezione civile, durante il COVID sono stati straordinari, a breve organizzeremo per loro un corso gratuito per BLS per imparare le manovre di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore, stiamo, inoltre, predisponendo una campagna informativa, i volontari nei giorni scorsi hanno anche partecipato a un corso di formazione in Regione.



Comune di Bucciano

Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ai sensi della Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.

Il Dirigente del SETTORE TECNICO VIGILANZA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Bucciano, 04/08/2023



Firmato da
buonanno piro
francesco
04/08/2023 11:50:08

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
PASQUALE MATERA

Segretario Comunale
ALFONSO RUSSO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Bucciano, 04/08/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 02/08/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 18/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Bucciano, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.